



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

*** * ***

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per il Sig. **Fabio Mamone** (C.F. MMNFBA87R20H501I), nato a Roma in data 20/10/1987 ed ivi residente in Via Tina Lorenzoni n.56, rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

▪ **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12

▪ **Resistenti**

E nei confronti di

- **Quaresima Marco** (c.f. QRSMRC70M15H501W) domiciliato a Roma in Via Canobi Giovanni Battista n.6/A all'indirizzo p.e.c. "marcoquaresima@legalmail.it" - estratto dal registro INI – PEC;
- **Romeo Luca** (c.f. RMOLCU86S06F112A), domiciliato a Montebello Ionico (RC) in Via Angelucci n.84 all'indirizzo p.e.c. "romeoluca@pec.it" - estratto dal registro INI – PEC;

- Controinteressati

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito** del "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*" – **CODICE INF**, pubblicata **in data 12 dicembre 2022** sul sito web del Formez PA, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il punteggio di **23,25**, inferiore a quello dovuto a causa della presenza, nella prova scritta, di una domanda (la n.40 del questionario) ambigua, mal posta e, per tale motivo, illegittima (**doc.1**);
- Per quanto di ragione, **del questionario prova scritta comunicato in data 8/07/2022** sull'area personale dell'istante sul sito istituzionale STEP – ONE 2019 e relativo al suddetto concorso, laddove risulta che la prova scritta è stata superata con il punteggio di 23,25 nonostante la presenza del quesito n.40 ("*Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato*") che, formulato in modo ambiguo e mal posto, ha determinato nei confronti del ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto (**doc.2/3**);



- Per quanto di ragione, **della scheda di valutazione della prova scritta svolta dal ricorrente**, laddove non è stato considerato l'errore di formulazione e l'ambiguità del quesito n.40 e attribuito il conseguente punteggio di + 0,75 punti per la risposta "più efficace";
- Per quanto occorrer possa, **dell'avviso pubblicato** in data 24/06/2022, contenente il "**Diario d'Esame e Istruzioni dei candidati**", in cui, tra le altre, sono illustrate le modalità di svolgimento della prova nonché i criteri di attribuzione dei punteggi delle domande (**doc.4**);
- Per quanto occorrer possa, **dell'avviso pubblicato sul sito del Formez in data 29/07/2022**, contenente la pubblicazione delle prove estratte per i codici di concorso AMM – ECO – INF, laddove contiene il quesito in oggetto (**doc.5**);
- Per quanto occorrer possa, del **Bando pubblicato** in GU n.104 del 31-12-2021 relativo al "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*" (**doc.6**);
- Per quanto di ragione, del **verbale o dei verbali** dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate al ricorrente in occasione della prova scritta svolta in data 07/07/2022 presso la sede di Roma;
- Per quanto occorrer possa, della **delibera n. 16/2022** della Commissione RIPAM, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice, poi integrata dalla successiva **delibera n. 24/2022 (doc.7)**;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo al ricorrente di veder rettificato il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria finale di merito del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*", per la presenza della domanda n.40 del proprio questionario



ambigua e illegittima, e LA CONSEQUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimata a provvedere alla suddetta rettifica del punteggio che gli permetterebbe di acquisire il massimo punteggio alla domanda di 0,75 (anziché 0,375) e di raggiungere la posizione **n.315** (su 464 posti) dall'attuale posizione n.374 e il punteggio complessivo di **23,625** (anziché quello attuale di 23,25), che gli garantirebbe maggior opportunità di scegliere la sede di preferenza.

§§

FATTO

1. In Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 è stato pubblicato il Bando di Concorso pubblico, *“per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”*.
2. Il Bando ha previsto l'assegnazione di 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B secondo la seguente ripartizione e codici di concorso:
 - a) 1250 posti nel profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM);
 - b) **464** posti nel profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF);
 - c) 579 posti nel profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico – finanziario (Codice ECO).
3. L'art.3 del Bando ha articolato il concorso in esami e valutazione titoli come segue:
 1. una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso previsti dall'art.1 c.1 del bando, da svolgersi, in sedi decentrate, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali messi a disposizione dell'Amministrazione, con una minima soglia di sbarramento di 21/30 punti;
 2. valutazione dei titoli, distinta per codici di concorso, da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che siano risultati idonei alla prova scritta ed effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
4. Nello specifico, per quanto interessa in questa sede, secondo quanto previsto dall'art.6 del Bando, la prova SCRITTA è stata articolata in **40 domande** così distribuite:



- **25 quesiti a risposta multipla** volti a verificare le conoscenze afferenti le seguenti materie stabilite per il codice di concorso INF: **a)** Sistemi Hardware e Software, **b)** Conoscenza dei principali strumenti di amministrazione di server fisici e virtuali; Sistemi operativi Linux e Windows per la gestione di Server e Client; **c)** Elementi di database relazionali S.Q.L.; SQL Server, MySQL; **d)** Nozioni fondamentali su application server e altre componenti middleware; **e)** Conoscenza dei principali strumenti per l'office automation, commerciali e liberi; Architetture di rete: il sistema pubblico di connettività; **f)** Conoscenze sistemiche di base, reti locali e geografiche, rete fonia e dati; Reti multimediali (videoconferenze, applicazioni e tecnologie per lo smart working); Protocolli di rete (IP); Protocolli di comunicazione (SOAP e REST); Sicurezza informatica: Requisiti di sicurezza logica e fisica; Sicurezza nei sistemi operativi; Gestione di sistemi di backup e recovery; Data privacy e sicurezza informatica; La continuita' operativa; **g)** Il Disaster Recovery; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilita', doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; **h)** Codice dell'amministrazione digitale; **i)** Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; **l)** conoscenza della lingua inglese;

a ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta +0,75 punti;
- Mancata risposta + 0 punti;
- Risposta errata -0,25 punti.

- **7 quesiti a risposta multipla** volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

a ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta +0,75 punti;
- Mancata risposta + 0 punti;
- Risposta errata -0,25 punti.

- **8 quesiti situazionali a risposta multipla** relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo, che *“descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra le alternative*



predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata" (Cfr. art.6 del Bando);

a ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta più efficace +0,75 punti;
- Risposta neutra + 0,375 punti;
- Risposta meno efficace 0 punti.

5. L'art.6 del Bando ha poi previsto espressamente che **"la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"**.

6. In seguito, tali criteri di valutazione sono stati ripresi fedelmente dal successivo avviso pubblicato il 24/06/2022 contenente **"DIARIO D'ESAME e ISTRUZIONI CANDIDATI"**, che ha confermato quanto previsto dal Bando e cioè una prova strutturata in **40 quesiti** a risposta multipla da risolvere in **60 minuti** di tempo con un punteggio massimo di **30 punti** e un punteggio minimo di **21/30**, con punteggi diversificati a seconda della tipologia di domanda e delle relative risposte.

7. Nel predetto foglio di istruzioni l'Amministrazione ha confermato altresì le modalità di svolgimento della prova, precisando che la stessa si sarebbe svolta attraverso la messa a disposizione di una *"postazione informatica"* e che *"la correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato con modalità digitali"*.

*

8. Il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al concorso per profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF) – e ha svolto la prova scritta in data 07/07/2022 presso la sede di Roma come da calendario pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (**doc.8**).

9. Pubblicate le prove estratte del profilo INF in data 29/07/2022 e svolto il Test il successivo 7/7/2022, il giorno seguente (08/07/2022), l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso di pubblicazione degli **esiti delle prove scritte** relative a tutti i profili professionali di cui al bando, precisando che *"i candidati potranno visionare il proprio elaborato nonché scaricare l'attestato di partecipazione accedendo alla piattaforma concorsismart nella propria area riservata utilizzando le credenziali SPID"*.



10. Entrato nella propria area personale e riservata del sito, il ricorrente ha estratto il questionario con le risposte fornite e ha appreso che il punteggio complessivo acquisito era di "23,25", quindi che la prova ERA STATA SUPERATA per aver rispettato la soglia di sufficienza di 21/30.
11. Successivamente, come previsto dall'art. 7 della *lex specialis*, la Commissione ha dapprima valutato i titoli presentati dai candidati e poi, in data 12/12/2022, la stessa ha pubblicato sul sito del Formez PA la graduatoria finale di merito per la classe di concorso INF con il punteggio complessivo di ogni candidato ottenuto con il risultato della prova scritta e dei titoli
12. Dalla lettura della graduatoria, il ricorrente ha constatato di aver concluso la selezione concorsuale alla posizione n. **374 con il punteggio di 23,25** e di essere tra i candidati risultanti "vincitori" del concorso.
13. Tuttavia, ad un'attenta analisi del questionario somministrato al candidato, è però emerso che l'Amministrazione ha consegnato al ricorrente un Test contenente, tra gli altri, il seguente **quesito n.40** "relativo a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo" che, come si dirà in seguito, è palesemente incompleto, ambiguo e fuorviante che ha impedito al ricorrente di ottenere un punteggio aggiuntivo che gli avrebbe permesso, potenzialmente, di ottenere una migliore posizione in graduatoria con maggior possibilità di scelta della sede di preferenza.

Il quesito n.40 contestato con il presente ricorso recita:

"Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato?"

A tale quesito la Commissione ha fornito le seguenti soluzioni:

A) Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (RISPOSTA RITENUTA PIU' EFFICACE DALLA COMMISSIONE con l'attribuzione di +0,75);

B) Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo (RISPOSTA FORNITA DAL CANDIDATO E RITENUTA NEUTRA con l'attribuzione di +0,375)

C) Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri (RISPOSTA RITENUTA MENO EFFICACE che non attribuisce alcun punteggio).



14. Quindi la Commissione ha considerato la risposta fornita dal ricorrente come “neutra” tra quelle proposte e gli ha riconosciuto +0,375 punti e causandogli così la perdita degli ulteriori 0,375 punti previsti per la risposta corretta, che gli avrebbero permesso di raggiungere il punteggio complessivo al Test di **23,625** tanto da collocarlo in una posizione prossima alla **n. 315** nella graduatoria finale di merito (anziché all’attuale posizione n.374).
15. A causa del citato quesito, rispetto al quale, in seguito, si dedurranno le ragioni per le quali è meritevole di annullamento per manifesta illegittimità, il ricorrente si trova dunque alla posizione n. 374 e cioè a ben 61 posizioni più in basso rispetto a quanto effettivamente meriterebbe.
16. Il ricorrente - tenuto conto di ciò e del fatto che la graduatoria finale di merito è stata pubblicata in data 12/12/2022, ed è presumibile che a breve l’Amministrazione si attivi per avviare le procedure di assunzione dei candidati vincitori - che comunque ha pieno interesse ad ottenere tutela presso Codesto On.le TAR al fine di veder sanata la propria posizione in graduatoria per le ragioni che si avrà cura di indicare, vista l’assoluta illogicità del quesito, si trova costretto a proporre il presente ricorso, con istanza cautelare, supportato dal seguente motivo di

§§

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST; ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ERRONEA VALUTAZIONE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA SOMMINISTRATO AL CANDIDATO IL QUESITO N.40 DEL QUESTIONARIO RELATIVO A “PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI INERENTI A POTENZIALI SITUAZIONI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NEL CONCRETO”, CHE SI ASSUME ILLEGITTIMO PERCHÉ MAL POSTO, FUORVIANTE E AMBIGUO. VALUTAZIONI SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Oggetto del presente contenzioso è la contestazione del quesito n. 40 somministrato al ricorrente, domanda che, come si avrà modo di spiegare a breve, presenta taluni margini di ambiguità suscettibili di determinarne l’annullamento, con contestuale maggiorazione del punteggio.



Giova premettere che l'interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso con l'annullamento del quesito contestato è evidente, atteso che la rettifica del punteggio gli permetterebbe di acquisire il massimo punteggio alla domanda di 0,75 (anziché 0,375) e di raggiungere la posizione **n.315** (su 464 posti) dall'attuale posizione n.374 e il punteggio complessivo di **23,625** (anziché quello attuale di 23,25), garantendogli maggior opportunità di scegliere la sede di preferenza.

Tanto premesso, va aggiunto che la domanda n.40 del questionario somministrato al ricorrente rientra tra gli 8 quesiti volti a verificare le capacità del candidato nel cimentarsi sulle problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo; quindi, come previsto dalla "lex specialis", il quesito descrive una concreta situazione di lavoro rispetto a cui valutare la capacità di giudizio del candidato e di scegliere la soluzione più adeguata su 3 diversi "corsi d'azione".

Si tratta di una domanda finalizzata a misurare l'aderenza del candidato a una data posizione e talune abilità meglio note come "soft skills", quali le capacità di comando, organizzative e comunicative, con la finalità di selezionare i candidati che abbiano competenze legate all'intelligenza emotiva e alle abilità naturali.

Tali domande non si adattano al criterio della risposta esatta/errata/non data ma piuttosto si misurano secondo la capacità di giudizio comportamentale del candidato con la previsione di risposte intermedie alla quali la Commissione attribuisce un punteggio positivo anche se meno alto rispetto alla risposta ritenuta più efficace.

Il quesito in questione chiede al candidato di immedesimarsi nel responsabile di un Ufficio che pur ottenendo buoni risultati, sembra avere problemi di integrazione.

Il quesito recita:

- Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato
- A) *Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (RISPOSTA RITENUTA PIU' EFFICACE DALLA COMMISSIONE – punteggio previsto +0,75);*
 - B) *Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo (RISPOSTA RITENUTA NEUTRA E FORNITA DAL RICORRENTE – punteggio previsto +0,375)*
 - C) *Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri (RISPOSTA MENO EFFICACE – punteggio previsto 0).*

Al quesito in questione, pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto maggiormente corretta l'opzione di risposta "**Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una**



serata in pizzeria”, mentre la soluzione prospettata dal ricorrente – **“Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo”** – è stata ritenuta “neutra”.

Per tale motivo, il ricorrente si è visto attribuire per la domanda in questione il punteggio di +0,375, a fronte di un potenziale +0,75 che sarebbe stato ottenuto nel caso in cui avesse optato per la soluzione maggiormente corretta.

Tuttavia, la risposta – presunta quale più efficace - *“cerchi di orientarlo al meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria”* sembra essere caratterizzata invece da un ampio margine di ambiguità, circostanza che rende evidente la necessità di richiedere l’annullamento dell’intero quesito.

Infatti, il quesito in oggetto pone il candidato di fronte al problema di bilanciare la positività dei risultati ottenuti dall’Ufficio con la scarsa integrazione/affinità dei componenti dello stesso.

In altre parole, si chiede al candidato di immedesimarsi nel responsabile di un Ufficio che pur riuscendo ad ottenere gli obiettivi preposti, sembra avere problemi di integrazione.

Per risolvere tale problematica, l’Amministrazione ha fornito diverse possibili soluzioni:

1. la prima soluzione è quella inerente *“alla serata in pizzeria”* a seguito della quale si dovrebbe risolvere il problema di integrazione all’interno di un ufficio, facilitata appunto da una serata informale tra colleghi;
2. la seconda soluzione sarebbe volta invece a valorizzare pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo con lo scopo di unirlo e, quindi, di trovare una soluzione *“interna”* al problema d’integrazione;
3. la terza soluzione suggerisce di rimanere inerte fintantoché i risultati continueranno ad essere positivi per *“non alterare gli equilibri”*.

Il quesito si palesa ambiguo attesa la scelta dell’Amministrazione di considerare la soluzione della *“serata in pizzeria”* quale *“più efficace”* per risolvere i problemi d’integrazione del gruppo. E’ evidente infatti che organizzare una serata informale in pizzeria non può essere considerata come soluzione per risolvere i problemi d’integrazione del gruppo tanto che non se ne vede la connessione logica neanche con il buon senso.

Una serata in pizzeria è appuntamento che esula dagli impegni di lavoro, quindi i colleghi potrebbero, senza addurre alcuna ragione specifica, rifiutare la proposta proprio per la loro mancata integrazione, anzi una soluzione di questo genere potrebbe creare ulteriori difficoltà e imbarazzo a lavoro. Si potrebbe verificare, infatti, che alcuni si possano sentire *“costretti”* a venire all’appuntamento anche per non essere giudicati da un eventuale rifiuto della proposta.



Pare poi poco plausibile che una “serata in pizzeria” possa risolvere una questione d’integrazione quanto piuttosto evidenziare i contributi di tutti alla causa comune, come indicato dal ricorrente nella seconda soluzione.

Ed infatti, appare chiaro che nel caso in cui un responsabile cominci a lodare l’impegno dei propri sottoposti per i contributi forniti al gruppo, questi potrebbero avere un incentivo a lavorare meglio insieme e con maggior armonia e cioè potrebbe favorirne l’integrazione: del resto, la consapevolezza dell’altrui lavoro per il team è senza dubbio uno sprone all’affiatamento di gruppo.

Il quesito in esame è stato già censurato dinanzi al G.A. che ne ha confermato la sua assoluta ambiguità in analogo contenzioso.

Infatti, con l’ordinanza cautelare n. 6659/2022, pubblicata in data 26/10/2022, il TAR del Lazio (Sez. Quarta) ha accolto la domanda cautelare proposta da un candidato riconoscendo i lamentati profili di ambiguità del quesito in oggetto “*suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l’individuazione della risposta corretta*” (Doc.9).

Nell’ordinanza si legge:

“Ritenuto, viceversa, che il ricorso appare positivamente apprezzabile sotto il profilo cautelare quanto alla contestazione del quesito n. 39, che recita:

“Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato.

1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (opzione indicata come esatta dall’Amministrazione);

2° Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo (opzione indicata dal ricorrente);

3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri”;

Osservato, infatti, che la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione resistente, nel riferirsi all’opportunità di organizzare “una serata in pizzeria”, sembra introdurre all’interno del quesito profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l’individuazione della risposta corretta;

Considerato che quanto sopra rende necessario che l’Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il



termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza...”

In virtù di quanto espresso, appare evidente che il ricorrente è stato danneggiato dal richiamato quesito perché ambiguo, mal posto e comunque non idoneo a testare le c.d. “*soft skills*” del candidato, soprattutto nella risposta indicata come “corretta” rispetto a quella, più ragionevole ed efficace, individuata dal ricorrente.

Tenuto conto dei diversi possibili comportamenti, è innegabile che il ricorrente è stato costretto a interpretare il quesito e le rispettive soluzioni secondo la propria logica e sensibilità.

Secondo la giurisprudenza amministrativa laddove un quesito sia illegittimo perché incompleto o ambiguo come nella specie, lo stesso merita di essere annullato così **da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dallo stesso sulla valutazione complessiva del candidato** (*in tal senso cfr. tra le tante: TAR Campania sentenza n.560/2020; TAR del Lazio sentenza n.11049/2021*).

Tale principio non viene meno neppure rispetto alle **domande situazionali** che, pur connotate da amplissima discrezionalità, devono essere formulate sempre in modo chiaro e completo per permettere al candidato di centrare la risposta “più efficace” e di dimostrare la propria attitudine alla posizione da ricoprire.

Ed infatti, con riferimento alle domande situazionali, di recente, con la sentenza n.1122/22 il TAR del Lazio ha evidenziato che i quesiti di un concorso, per ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa, devono essere formulati in **maniera COMPLETA, chiara e trasparente e in assenza di qualsivoglia elemento fuorviante o destabilizzante** nonché destinati a ricevere risposta in tempi brevi per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione e cioè devono essere formulati in non modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti senza creare CONFUSIONE nella comprensione del testo, incertezze o perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente sull’esito finale della prova: in altri termini, i quiz **“devono essere formulati in maniera chiara, NON INCOMPLETA o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta”** (Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n.4862/2012; TAR Campania n.1040/2021).

Su quest’ultimo punto, è doveroso puntualizzare che il tempo messo a disposizione per l’intera prova dalla Commissione è stato relativamente breve e cioè 60 minuti per 40 quesiti ossia una media di 90 secondi per la risposta ad ogni domanda; dunque, è innegabile che il ricorrente,



trovatosi costretto ad affrontare un quesito ambiguo ma soprattutto incompleto, sia stato penalizzato non soltanto dalla domanda in contestazione ma anche nella possibilità di rispondere agli altri quesiti.

Quindi, se il candidato è costretto ad investire una porzione di tempo elevata soltanto al fine di poter comprendere la domanda e l'affinità delle risposte – senza contare il tempo necessario ai fini di un ragionamento logico per individuare la risposta corretta – questi è costretto a rispondere frettolosamente ad altri quesiti con conseguente pregiudizio dell'intera prova.

Per queste ragioni, secondo la giurisprudenza, i quesiti incompleti e ambigui che non permettono al candidato una loro chiara interpretazioni, come quello in oggetto, sono sindacabili in sede di legittimità e come tali annullabili perché viziati da illogicità e irragionevolezza. Nella specie, giova richiamare in questa sede quanto disposto Codesto Ill.mo Collegio in un caso analogo definito con la recente sentenza n.11793/2022 in cui si è riconosciuta la manifesta illogicità di un quesito situazionale e della soluzione fornita dalla Commissione come “più efficace” rispetto a quella data dal ricorrente, per confermare che una domanda situazione può essere annullata laddove sia incompleta e riconosciuta la sua manifesta illogicità e irragionevolezza.

Del resto, nella fattispecie, analizzando il quesito, lo stesso è chiaramente ambiguo perché propone una risposta “più efficace” suscita evidenti perplessità nel candidato nel trovare la soluzione “più efficace” e quindi la più conveniente sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Come dedotto nel ricorso, l'obiettivo del presente contezioso è quello di impugnare una graduatoria finale di merito in cui il ricorrente è inserito in una posizione deteriore a quella cui merita.

Ad oggi, il ricorrente è vincitore della procedura concorsuale e si è collocato alla posizione n. **374** con il punteggio di **23,25**. In caso di accoglimento del presente gravame, l'istante potrebbe ottenere il punteggio di **23,625** e raggiungere una posizione prossima alla n.**315**.

Il ricorrente, pertanto, si troverebbe potenzialmente a scavalcare un numero cospicuo di candidati, i quali potrebbero ovviamente configurarsi come soggetti controinteressati.



Da ciò risultano evidenti l'elevato numero di soggetti a cui effettuare la notifica del presente atto e le difficoltà nel reperimento degli indirizzi di ciascuno candidati inserito in graduatoria in tale range di posizioni.

Pertanto, la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Tribunale adito di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, secondo le modalità che verranno indicate.

§§

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre ex art.66 c.p.a. la **verificazione** sul quesito n.40 somministrato al candidato alla prova scritta del concorso in oggetto che lo stesso ha svolto in data 07/07/2022 presso la sede di Roma e/o per contestare l'erroneità della domanda nonché tutti i verbali inerenti alla prova scritta svolta dal ricorrente e quelli relativi alla formulazione dei quesiti.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e alla conseguente rimodulazione della graduatoria finale di merito per la classe di concorso INF, pubblicata in data 12/12/2022, in quanto, a breve, l'Amministrazione "chiamerà" i candidati vincitori secondo l'ordine di graduatoria a "manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione" a norma di quanto previsto dall'art.10 del Bando.

In caso di accoglimento cautelare della presente domanda, il ricorrente riuscirebbe a scavalcare ben **61 posizioni in graduatoria**, circostanza che potrebbe permettergli di scegliere l'amministrazione maggiormente gradita o di preferenza.

Tale interesse non può certo sottovalutarsi, perché nell'ottica della stabilizzazione professione, è obiettivo di ciascun cittadino ambire per il miglior posto di lavoro possibile, a maggior ragione in circostanze in cui è già stato rilevato da Codesto Tribunale l'illegittimità del quesito censurato. Nel caso in cui, invece, fosse denegata la tutela cautelare, il ricorrente potrebbe trarre giovamento soltanto da una sentenza di merito, che comunque non verrebbe pubblicata se non a distanza di diversi mesi.



Alla luce di ciò, è opportuna l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta al **ricorrente di vedersi attribuita la corretta valutazione circa la prova scritta da questi sostenuta, con contestuale modifica della posizione in graduatoria.**

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Vi sono dunque tutte le condizioni per adottare **un'idonea misura cautelare** volta a sospendere gli atti impugnati e al riesame del punteggio del candidato.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, **previa adozione di idonea misura cautelare**, accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati e per l'effetto, annullare per le ragioni esposte la contestata domanda n.40 del questionario e ordinare all'Amministrazione di provvedere al riesame della posizione del ricorrente in graduatoria, attribuendogli il punteggio previsto per la risposta "più efficace" (+0,75).

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 n. 115, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

- 1) **Graduatoria finale di merito (codice INF);**
- 2) **Questionario prova scritta del ricorrente;**
- 3) **Avviso pubblicazione esito prove scritte 8/07/2022;**
- 4) **Avviso pubblicato sul Formez in data 24/06/2022 e Diario d'esame – istruzioni;**
- 5) **Avviso pubblicato sul Formez in data 29/07/2022;**
- 6) **Bando di concorso;**
- 7) **Delibere nomina e rettifica Commissione;**
- 8) **Domanda di partecipazione del ricorrente;**
- 9) **Ordinanza n. 6659/2022 TAR Lazio (resa in analogo contenzioso).**



Roma, 31/01/2023

Avv. Riccardo Di Veroli